



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la vendita di carte giornaliera per Comuni delle FFS

(Risoluzioni municipali no. 5 del 15 gennaio 2008,
no. 12 del 13 gennaio 2009 e no. 3 del 1° febbraio 2011)

Preso atto che il costo di acquisto delle carte è stato aumentato dal 1° marzo 2011, il Municipio decide di reintrodurre la differenza di costo tra domiciliati e non domiciliati. Dal 1° marzo valgono quindi le tariffe di cui all'art. 6.

Il Municipio di Cureglia

o r d i n a :

Art. 1 Principio

Il Municipio, nell'intento di favorire l'utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblici, acquista e mette a disposizione del pubblico una o più carte giornaliera per comuni delle FFS. Il Municipio è autorizzato a modificare le tariffe praticate all'utenza fino ad un massimo di Fr. 45.--/carta senza ripubblicare l'Ordinanza.

Art. 2 Avanti diritto

Hanno diritto all'utilizzazione delle carte tutte le persone che ne fanno richiesta. Le carte giornaliera possono essere richieste senza limitazioni, ma al massimo per tre giorni consecutivi, sempre che ve ne siano ancora disponibili per le date desiderate.

Art. 3 Prenotazione

Le carte giornaliera possono essere prenotate durante le ore d'ufficio presso la cancelleria, allo sportello o per telefono. La prenotazione è vincolante. In caso di disdetta o mancato ritiro di una giornaliera prenotata, la tassa è comunque dovuta.

Art. 4 Termini

Nell'intento di favorire l'uso delle carte da parte del maggior numero possibile di utenti, non si fissano termini per la prenotazione anticipata delle carte.

Art. 5 Ritiro

Le carte giornaliera devono essere ritirate presso la cancelleria comunale durante gli orari di sportello.

Art. 6 Tassa

La tassa per ogni carta giornaliera ammonta a Fr. 35.ô per i domiciliati e a Fr. 40.ô per i non domiciliati . Il pagamento è effettuato in contanti al momento del ritiro, non si effettuano invii postali contro fattura.

Art. 7 Condizioni generali di utilizzo

Per l'utilizzo delle carte giornaliere valgono le condizioni generali stabilite dalle FFS. Informazioni in merito sono ottenibili presso le stazioni FFS.

In caso di smarrimento o mancato utilizzo non sono possibili la sostituzione, lo scambio o il rimborso.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza sostituisce quella del 13 gennaio 2009 ed entra in vigore il 1° marzo 2011.

Pubblicazione a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 15 giorni a partire dal 9 febbraio 2011.

Eødato ricorso al Lod. Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:
Emilio Martinenghi

Il Segretario:
Urs Strozzega